



MySolution | **Formazione**

**D.L. Sostegni-bis. Le novità
per imprese e professionisti**

Gianluca Dan, Mauro Nicola

8 giugno 2021, ore 10:00 - 12:00


Nuovo contributo a fondo perduto

Nuovo contributo a fondo perduto



Nuovo contributo a fondo perduto


Ulteriore
CFP




**CFP art. 1, D.L. n. 41/2021
Indebitamente percepito**

**CFP art. 1, D.L. n. 41/2021
Restituito**


Nuovo contributo a fondo perduto



Nuovo contributo a fondo perduto



Nuovo contributo a fondo perduto



Nuovo contributo a fondo perduto

Contributo a fondo perduto alternativo

- In favore di tutti i soggetti che svolgono attività d'impresa, arte o professione o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.
- Titolari di partita IVA al **26.5.2021**.
- I soggetti che, a seguito della presentazione dell'istanza per il riconoscimento del contributo di cui all'art. 1, D.L. n. 41/2021, **abbiano beneficiato del contributo aggiuntivo del 100%**, potranno ottenere l'eventuale maggior valore del contributo. In tal caso, il contributo aggiuntivo già corrisposto o riconosciuto sotto forma di credito d'imposta dall'Agenzia delle Entrate sarà scomputato da quello da riconoscere ai sensi della presente previsione .
- Se dall'istanza per il riconoscimento del presente contributo alternativo emerge un contributo inferiore rispetto al contributo aggiuntivo, l'Agenzia non darà seguito all'istanza stessa.
- Il contributo alternativo spetta esclusivamente ai soggetti titolari di reddito agrario di cui all'art. 32 TUIR, nonché ai soggetti con **ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nel 2° periodo d'imposta antecedente a quello in vigore al 26.5.2021**.
- Il contributo alternativo spetta a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo **dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30%** rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi **del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020**. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

Nuovo contributo a fondo perduto

Contributo a fondo perduto alternativo

Contributo

Aggiuntivo

Non automatico

Per i soggetti che hanno beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'art. 1, D.L. n. 41/2021, l'ammontare del contributo alternativo è determinato in misura pari all'importo ottenuto **applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021** e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020 come segue:

- **60%** per i soggetti con ricavi e compensi **non superiori a 100.000 euro**;
- **50%** per i soggetti con ricavi o compensi **superiori a 100.000 euro e fino a 400.000 euro**;
- **40%** per i soggetti con ricavi o compensi **superiori a 400.000 euro e fino a un milione di euro**;
- **30%** per i soggetti con ricavi o compensi **superiori a un milione di euro e fino a 5 milioni di euro**;
- **20%** per i soggetti con ricavi o compensi **superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro**.

Nuovo contributo a fondo perduto

Contributo a fondo perduto alternativo



Per i soggetti che **NON** hanno beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'art. 1, D.L. n. 41/2021, l'ammontare del contributo alternativo è determinato in misura pari all'importo ottenuto **applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021** e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020 come segue:

- **90%** per i soggetti con ricavi e compensi **non superiori a 100.000 euro**;
- **70%** per i soggetti con ricavi o compensi **superiori a 100.000 euro e fino a 400.000 euro**;
- **50%** per i soggetti con ricavi o compensi **superiori a 400.000 euro e fino a un milione di euro**;
- **40%** per i soggetti con ricavi o compensi **superiori a un milione di euro e fino a 5 milioni di euro**;
- **30%** per i soggetti con ricavi o compensi **superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro**.


Nuovo contributo a fondo perduto

Limite di ricavi €10mio: condizione di accesso

Guida Agenzia delle Entrate

Per le persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali titolari di reddito agrario e attività agricole connesse (per esempio: agriturismi, allevamento, etc.), in luogo dell'ammontare dei ricavi, occorre fare riferimento all'ammontare del volume d'affari del modello di dichiarazione IVA 2020 (per l'anno 2019): anche in questo caso, per evitare errori, si farà riferimento all'importo riportato nel campo VE50 della predetta dichiarazione IVA.

Nuovo contributo a fondo perduto




Nuovo contributo a fondo perduto

Contributo rinforzato


No 150.000 €

Accredito o credito imposta

Nuovo contributo a fondo perduto



Nuovo contributo a fondo perduto



Limite ricavi €10mio: condizioni di accesso



Nuovo contributo a fondo perduto

Nozione atecnica


Diverso dal VA

Nuovo contributo a fondo perduto

Discrezione



Convertibilità



Nuovo contributo a fondo perduto

Indicazione IBAN per accredito contributo

Nell'istanza deve essere indicato l'IBAN del conto corrente sul quale si vuole ottenere l'accredito del contributo.

Deve trattarsi di un conto **intestato** o **cointestato** al soggetto istante.

IBAN	Indicare il codice IBAN identificativo del conto corrente intestato al soggetto richiedente <input type="text"/>
------	---

Nuovo contributo a fondo perduto

Compensazione credito di imposta


NO limite 1.500 € → importi iscritti a ruolo scaduti

NO limite 700.000 € → limite generale compensazioni

NO limite 250.000 € → quadro RU modello Redditi

Nuovo contributo a fondo perduto

Invio istanza telematica



Termini invio



Entro 60 gg.
apertura canale

Presentazione dell'istanza

Invio istanza telematica


Istanza telematica

- Desktop telematico
- Fatture e corrispettivi



- Contribuente dotato di credenziali
- Intermediario delegato al cassetto fiscale / consultazione e-fatture
- Intermediario delegato alla sola istanza (delega e dichiarazione sostitutiva)

Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate



- Contenuto informativo
- Termini di presentazione
- Ogni ulteriore elemento necessario

Invio istanza telematica

Istanza telematica

- Delega intermediario



- Codice fiscale intermediario
- Non deve essere contrassegnata la casella autodichiarazione
- La casella rileva solo per la delega *ad hoc*

Canali telematici



- Entratel
- Fisconline
- Unico file più istanze

Apposita procedura web



- Presente in “Fatture e corrispettivi”
Sezione CFP
- Unico file → singola istanza

Invio istanza telematica

Istanza telematica
Delega intermediario



In assenza delle predette deleghe il soggetto richiedente può delegare l'intermediario specificatamente per la trasmissione dell'istanza per il contributo a fondo perduto del Decreto.

In questo caso l'intermediario oltre ad indicare il suo codice fiscale dovrà barrare la casella come dichiarazione sostitutiva relativa all'avvenuto conferimento della specifica delega resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000.

Presentazione dell'istanza

Invio istanza telematica




Presentazione dell'istanza

Invio istanza telematica



Omessa LiPe



Blocco istanza

Contributo a fondo perduto per ristoro perdite

Esercenti attività d'impresa

Arte o professione

Titolari di reddito agrario


Contributo a fondo perduto per ristoro perdite

Soggetti esclusi

Soggetti con partita IVA non attiva alla data di entrata in vigore del D.L. Sostegni-bis


Enti pubblici ex art. 74 e soggetti ex art. 162-bis TUIR

Contributo a fondo perduto per ristoro perdite




Contributo a fondo perduto per ristoro perdite

Ulteriore condizione



Percentuale pari o superiore a quella stabilita con Decreto del MEF

Contributo a fondo perduto per ristoro perdite



Determinano il reddito catastalmente ...?

Contributo a fondo perduto per ristoro perdite

Risultato **2020** – risultato **2019** = **Differenza**

– **meno**

- Contributo ex art. 25, D.L. n. 34/2021 (Rilancio);
- Contributo ex artt. 59 e 60, D.L. n. 104/2020 (Decreto D'estate);
- Contributo ex artt. 1, 1-bis e 1-ter, D.L. n. 137/2020 (Ristori);
- Contributo ex art. 2, D.L. n. 172/2020;
- Contributo ex art. 1, D.L. n. 41/2021 (Sostegni);
- Contributo ex art. 1, D.L. Sostegni-bis (contributo automatico);

= **Risultato** x % che sarà stabilita con Decreto del MEF = **Nuovo contributo**

Contributo a fondo perduto per ristoro perdite

Il nuovo contributo
non corrisponde
alla perdita!

È necessaria una
“perdita minima”, quindi
non inferiore ad una
determinata percentuale

Il contributo sarà pari
ad una quota percentuale
che sarà stabilita
con Decreto del MEF

Contributo a fondo perduto per ristoro perdite

La perdita deve essere almeno pari a ...

Al netto degli altri contributi
(unica esclusione il contributo alternativo)

% della differenza

Contributo a fondo perduto per ristoro perdite

Esempio

Ipotesi	Importi
Imponibile fiscale 2019	30.000 euro
Imponibile fiscale 2020	2.000 euro
Differenza risultato economico (A)	28.000 euro
Contributo ex art. 1, D.L. n. 41/2021 (B)	2.000 euro
Contributo ex art. 1, D.L. Sostegni-bis (C)	2.000 euro
Differenza (A – B – C)	24.000 euro
Contributo = Differenza x % (es. 30%)	7.200 euro

Contributo a fondo perduto per ristoro perdite

Esempio

Ipotesi	Importi
Imponibile fiscale 2019	3.000 euro
Imponibile fiscale 2020	perdita ipotizzata – 18.000 euro
Differenza risultato economico (A)	21.000 euro o 3.000 euro?
Contributo ex art. 1, D.L. n. 41/2021 (B)	2.000 euro
Contributo ex art. 1, D.L. Sostegni-bis (C)	2.000 euro
Differenza (A – B – C)	17.000 euro o zero
Contributo = Differenza x % (es. 30%)	?

Contributo a fondo perduto per ristoro perdite


Accredito diretto

- Sul conto corrente indicato

Credito d'imposta (scelta irrevocabile)

- Credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate


Contributo a fondo perduto per ristoro perdite



Termine contrario allo statuto del contribuente


Contributo a fondo perduto per ristoro perdite

Attenzione!



È necessario presentare la dichiarazione dei Redditi entro il predetto termine del 10 settembre 2021: **diversamente si perde il diritto al contributo**

Contributo a fondo perduto per ristoro perdite



Contributo a fondo perduto per ristoro perdite

Attestazione dell'esistenza delle condizioni previste dalla Sezione 3.1 *Temporary framework*

Obbligo di presentare apposita autodichiarazione del rispetto dei vincoli generali dettati dalle regole UE sugli Aiuti di Stato per non avere “sorprese”, in caso di accumuli tra questi bonifici e altri sostegni pubblici. Si tratta di un obbligo generalizzato, considerando che fra gli aiuti che si cumulano al fondo perduto ci sono ad esempio:

- cancellazione del saldo IRAP 2019;
- cancellazione del saldo IRAP 2020;
- l'esenzione IMU;
- esenzione IMU della 1^a rata 2021 estesa dalla conversione del Decreto Sostegni agli operatori con riduzione del fatturato di almeno il 30%;
- bonus locazioni per gli immobili commerciali;
- credito d'imposta per adeguamento ambienti di lavoro;
- etc.

Contributo per le *start up*


Imprese che hanno attivato la partita IVA nell'anno 2018

- Che hanno avviato l'attività nel 2019 in base alle risultanze della CCIAA

Fatturato 2020 non è inferiore a quello del 2019 di almeno il 30 per cento

- Contributo minimo 1.000 euro

Contributo per le *start up*



Impignorabilità del contributo a fondo perduto

Impignorabilità

Emendamento

D.L. n. 41/2021

Credito d'imposta locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda

Il potenziamento del *tax credit* locazioni

Strutture turistico-ricettive, agenzie di viaggio
e *tour operator*

In precedenza: gennaio-aprile 2021

D.L. Sostegni-bis: gennaio-luglio 2021

Il potenziamento del *tax credit* locazioni

Strutture turistico-ricettive, agenzie di viaggi e *tour operator*



È irrilevante l'ammontare dei ricavi 2019: il credito spetta a condizione si sia verificata la riduzione del fatturato. Anche in precedenza era irrilevante per i predetti soggetti la riduzione del fatturato

Credito imposta locazioni e affitti

Art. 4, comma 1,
D.L. n. 73/2021



Modifica art. 28,
D.L. n. 34/2020

Limite Aiuti di Stato

Il **credito** d'imposta per canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda viene esteso al **31 luglio 2021** invece del 30 aprile 2021



- Imprese turistico ricettive
- Agenzie di viaggio
- Tour operator



Riduzione fatturato/corrispettivi nel mese di riferimento del **2021** di almeno il **50%** rispetto allo stesso mese del **2019**

Il potenziamento del *tax credit* locazioni

Art. 28 norma base	Novità Decreto Sostegni-bis
<ul style="list-style-type: none">• Periodo marzo-giugno 2020 o (stagionali) aprile-luglio 2021	<ul style="list-style-type: none">• Periodo gennaio-maggio 2021
<ul style="list-style-type: none">• Limite ricavi 2019: 5 milioni di euro	<ul style="list-style-type: none">• Limite ricavi 2019: 15 milioni di euro
<ul style="list-style-type: none">• Riduzione del fatturato e dei corrispettivi: 50% nel mese di riferimento rispetto al corrispondente mese nell'anno 2019	<ul style="list-style-type: none">• Riduzione del fatturato e dei corrispettivi (importo medio mensile periodo 1° aprile 2020 - 31 marzo 2021 rispetto al 1° aprile 2019 - 31 marzo 2021 di almeno il 30%)
<ul style="list-style-type: none">• Regole particolari per i contribuenti di cui all'All. 1 del Decreto Ristori (periodo ottobre/dicembre 2020)	
<ul style="list-style-type: none">• Regole particolari per i contribuenti di cui all'All. 2 del Decreto Ristori (periodo ottobre/dicembre 2020)	

Credito imposta locazioni e affitti

**Art. 4, comma 2,
D.L. n. 73/2021**



**Modifica art. 28
D.L. n. 34/2020**

Limite Aiuti di Stato

- Alle imprese, artisti o professionisti, con ricavi/compensi non superiori a 15 mil. di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del Decreto (2019)
- agli Enti non commerciali,
- Enti del Terzo settore e
- Enti religiosi civilmente riconosciuti

spetta il credito d'imposta di cui ai commi **1, 2 e 4**, art. 28, D.L. n. 34/2020.



Per i canoni **versati** con riferimento a ciascuno dei mesi **da gennaio 2021 a maggio 2021**.

Credito imposta locazioni e affitti

**Art. 4, comma 2,
D.L. n. 73/2021**



**Modifica art. 28,
D.L. n. 34/2020**

Limite Aiuti di Stato

Per i canoni **versati** con riferimento a ciascuno dei mesi **da gennaio 2021 a maggio 2021**.



A condizione che l'**ammontare medio mensile** del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso **tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021** sia **inferiore** almeno **del 30%** rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il **1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020**.

Il credito d'imposta spetta anche in **assenza** dei requisiti di cui al periodo precedente ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal **1° gennaio 2019**.

Il potenziamento del *tax credit* locazioni

Estensione credito da
gennaio a maggio 2021

Tutti i soggetti esercenti
attività d'impresa,
arti o professioni

Con ricavi 2019
non superiori a 15 milioni
di euro (in precedenza
5 milioni di euro)

Riduzione del fatturato: 30% e non 50% e il periodo di riferimento è 1° aprile 2020 -
31 marzo 2021

Il potenziamento del *tax credit* locazioni

Canoni di locazione 2020

- Aprile 2020 rispetto a aprile 2019: riduzione del fatturato 50% = SÌ credito d'imposta
- Maggio 2020 rispetto a maggio 2019: no riduzione del fatturato del 50%: NO credito d'imposta

Canoni gennaio-maggio 2021

- Periodo 1° aprile 2020 - 31 marzo 2021 riduzione del fatturato medio mensile di almeno il 30% rispetto al periodo 1° aprile 2019 - 31 marzo 2020
- Il credito d'imposta può essere fatto valere per **tutti i canoni di locazione da gennaio a maggio 2021**

È sufficiente effettuare una sola verifica della riduzione del fatturato e non mese per mese

Il potenziamento del *tax credit* locazioni

Complicazione: regole diverse a seconda del periodo

**Disciplina
diversa**

Canoni di locazione marzo/giugno 2020 o
aprile/luglio 2020 (stagionali)

Canoni di locazione: ottobre/novembre/dicembre
2020 solo per i contribuenti di cui agli All. 1 e 2 dei
Decreti "Ristori"

Canoni di locazione gennaio/maggio 2021

Credito d'imposta locazione immobili

Credito di imposta Decreto Ristori	Credito di imposta Decreto Ristori-bis
<ul style="list-style-type: none">• Imprese operanti nell'Allegato 1 del Decreto	<ul style="list-style-type: none">• Imprese operanti nell'Allegato 2 con sede operativa in zona rossa
<ul style="list-style-type: none">• Indipendentemente dal volume dei ricavi o compensi dell'anno 2019	<ul style="list-style-type: none">• Indipendentemente dal volume dei ricavi o compensi dell'anno 2019
<ul style="list-style-type: none">• Qualsiasi area del Paese	<ul style="list-style-type: none">• Con sede operativa solo in zona rossa
<ul style="list-style-type: none">• Contrazione del fatturato e dei corrispettivi di almeno il 50%	<ul style="list-style-type: none">• Contrazione del fatturato e dei corrispettivi di almeno il 50%
<ul style="list-style-type: none">• Mesi di ottobre, novembre e dicembre	<ul style="list-style-type: none">• Mesi di ottobre, novembre e dicembre

Il potenziamento del *tax credit* locazioni

Credito di imposta Decreto Sostegni-bis	Credito di imposta Decreto Ristori-bis
<ul style="list-style-type: none">Codice Ateco 47.78.10 commercio al dettaglio mobili ufficio (è irrilevante)	<ul style="list-style-type: none">Codice Ateco 47.78.10 commercio al dettaglio mobili ufficio (Allegato 2) con sede operativa in zona rossa
<ul style="list-style-type: none">Ricavi 2019: limite di 10 milioni di euro	<ul style="list-style-type: none">Indipendentemente dal volume dei ricavi o compensi dell'anno 2019
<ul style="list-style-type: none">Riduzione fatturato 1° aprile 2020 - 31 marzo 2021 rispetto al 1° aprile 2019 - 31 marzo 2020 di almeno il 30%	<ul style="list-style-type: none">Contrazione del fatturato di almeno il 50% nel mese di riferimento
<ul style="list-style-type: none">Credito d'imposta canoni di locazione: gennaio-maggio 2021	<ul style="list-style-type: none">Credito d'imposta canoni di locazione: ottobre-dicembre 2020
<ul style="list-style-type: none">N.B. la verifica della contrazione del fatturato è unica (per l'intero periodo)	<ul style="list-style-type: none">N.B. la verifica della contrazione del fatturato deve essere effettuata mese per mese

Il potenziamento del *tax credit* locazioni

Estensione
del credito:
gennaio/maggio 2021

Anche
Enti non commerciali
e ETS

Anche
gli Enti religiosi
civilmente riconosciuti

Il potenziamento del *tax credit* locazioni

Per gli ENC e gli ETS regole particolari

Enti non commerciali:
solo attività istituzionali

Non assume rilevanza il limite di 15 milioni di euro di ricavi

Non rileva la riduzione del fatturato per il periodo 1° aprile 2020 - 31 marzo 2021

Canoni di locazione gennaio/maggio 2021

Spetta in ogni caso il credito d'imposta

Incentivi per il settore moda

Incentivi per il settore moda

Art. 8, D.L. n. 73/2021



Art. 48-bis, D.L. n.
34/2020

Misure urgenti per il settore tessile e della moda, nonché per altre attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica



- **Entro 20 gg. D.M. attuativo**
- **Contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori (obsolescenza)**

Tax credit del **30%** del valore delle **rimanenze finali** eccedente la **media** del **triennio** antecedente a quello di spettanza del beneficio e sarà applicabile, previa comunicazione all'AdE, fino ad esaurimento delle risorse (170 mil. per il 2021, 150 mil. per il 2022), sia in relazione al periodo di imposta **2020** che al **2021**.


Sospensione cartelle esattoriali

La sospensione delle cartelle di pagamento

Versamenti dei carichi affidati agli Agenti della Riscossione con scadenza tra l'8 marzo 2020 e il 30 giugno 2021

Proroga del termine di versamento al 31 luglio 2021 dei termini di versamento. La sospensione dei termini di pagamento riguarda tutti i carichi, anche derivanti da avvisi ex artt. 29 e 30, D.L. n. 78/2010 (avvisi di accertamento immediatamente esecutivi e avvisi di addebito INPS), nonché quelli relativi ad entrate non tributarie (es. contributi previdenziali, sanzioni amministrative codice della strada, etc.). Il versamento dovrà essere effettuato in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2021.

La sospensione delle cartelle di pagamento



La sospensione delle cartelle di pagamento

Si decade con il pagamento di 10 rate anche non consecutive, anziché 5.

- Piani di rateazione in essere nel periodo di sospensione (8 marzo 2020 - 30 giugno 2021).
- Istanze di rateazione presentate nel periodo 8 marzo 2020 - 30 giugno 2021 (anche se non ancora accordate).


La sospensione delle cartelle di pagamento



Sospensione pignoramenti stipendi e pensioni

- Sospensione pignoramenti stipendi e pensioni fino al 30 giugno 2021.
- Sono validi i pignoramenti tra il 1° gennaio e il 14 gennaio 2021, a causa della tardività del D.L. n. 3/2021.
- Sono validi i pignoramenti tra il 1° marzo e il 22 marzo a causa della tardività del Decreto Sostegni;
- Sono validi i pignoramenti tra il 1° maggio e il termine di entrata in vigore tardiva del Decreto Sostegni-bis.

La sospensione delle cartelle di pagamento



La rateazione delle cartelle



Meccanismo di verifica PA

Art. 48-bis, D.P.R. n. 602/1973

Meccanismo di verifica di debiti verso la PA maggiori di 5.000 euro: sospensione fino al 30 giugno 2021

Fino al 30 giugno 2021: i pagamenti dovranno essere effettuati in ogni caso per intero anche se il beneficiario ha pendenze con Agenzia Entrate Riscossioni

La notifica delle cartelle di pagamento

La sospensione è scaduta il 30 aprile 2021

La notifica è ripresa il 1° maggio 2021 fino alla data di entrata in vigore del Decreto Sostegni-bis (restano validi gli atti e provvedimenti adottati)

Dalla data di entrata in vigore del Decreto Sostegni-bis una nuova sospensione fino al 30 giugno 2021: **ripresa notifiche 1° luglio 2021**

Il potenziamento dell'ACE

Il potenziamento dell'ACE


**2 coefficienti ACE
per il 2021**

Incrementi stratificati negli
anni dal 2011 al 2020: 1,3%
Incrementi nell'anno 2021
oltre i 5 milioni di euro: 1,3%

Incrementi 2021
fino ad un massimo
di 5 milioni di euro 15%

Super ACE

Rendimento nozionale	Contributo D.L. n. 157/2020 → D.L. n. 137/2020
<h2>15%</h2>	<ul style="list-style-type: none">• Nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 (2021), per la variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d'imposta precedente• Nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, gli incrementi del capitale proprio rilevano a partire dal primo giorno del periodo d'imposta



... la variazione in aumento del capitale proprio rileva per un **ammontare massimo di 5 milioni di euro indipendentemente** dall'importo del **patrimonio netto** risultante dal bilancio
(in modo da tener conto di eventuali perdite di bilancio)

Super ACE

Per il 2021

Variazione in aumento capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2020 fino a 5 mil.



15%



Variazione in aumento capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2020 oltre 5 mil.



1,3%

Il potenziamento dell'ACE

Anno 2021: apporti soci in denaro, anche con rinuncia a precedenti crediti, o accantonamento utile a riserva

Base massima 5 milioni di euro: ACE 15%


I versamenti 2021 devono essere determinati senza ragguglio temporale (fino al predetto limite) e indipendentemente dal patrimonio netto di bilancio

Il potenziamento dell'ACE

Doppio binario ACE		
Incrementi 2011-2020	Incrementi 2021 fino a 5 milioni	Incrementi 2021 > 5 milioni
Versamenti rileva il ragguglio	Versamenti non rileva il ragguglio	Versamenti rileva il ragguglio
Coefficiente 1,3%	Coefficiente 15%	Coefficiente 1,3%
Limite patrimonio netto	Non rileva il patrimonio netto	Limite patrimonio netto


Il potenziamento dell'ACE

Società Alfa	
Incrementi 2011-2020: 1.300.000 euro x 1,3%	16.900 euro
Incrementi 2021: 5.000.000 x 15%	750.000 euro
Incrementi 2021: 1.000.000 x 1,3%	13.000 euro



Per i versamenti: necessario il ragguglio temporale

Il potenziamento dell'ACE



Il potenziamento dell'ACE



Il potenziamento dell'ACE

Utilizzo immediato del credito d'imposta a partire:

- dal giorno successivo a quello di avvenuto versamento del conferimento in denaro;
- dal giorno successivo alla rinuncia o alla compensazione dei crediti;
- dal giorno successivo alla delibera dell'assemblea di destinare, in tutto o in parte, a riserva l'utile di esercizio.

Utilizzo in compensazione D.Lgs. n. 241/1997 senza limiti

Richiesto a rimborso

Successiva cessione ad altri soggetti

Il potenziamento dell'ACE




Il potenziamento dell'ACE

Meccanismo di restituzione se l'utilizzo anticipato nell'anno 2021 è eccessivo rispetto all'incremento di netto al termine dell'esercizio 2021

- Luglio 2021: incremento di capitale 2.000.000 euro
- Super ACE: $2.000.000 \times 15\% = 300.000$ euro
- Trasformazione in credito d'imposta: $300.000 \times 24\% = 72.000$ euro
- Ottobre 2021: distribuzione riserva straordinaria = 400.000 euro
- Al 31 dicembre 2021: incremento effettivo patrimonio 1.600.000 euro
- Importo da riversare: $400.000 \times 15\% \times 24\%$ (aliquota IRES) = 14.400 euro

Il potenziamento dell'ACE



Il potenziamento dell'ACE


Incremento patrimonio 2021: 1.600.000 euro

Credito ACE: $1.600.000 \times 15\% \times 24\% = 57.600$

Anno 2022: restituzione riserve = 800.000

Incremento imponibile: $800.000 \times 15\% = 120.000$

Il potenziamento dell'ACE



Utilizzo della super ACE

La super ACE può essere **dedotta** in dichiarazione o **trasformata in credito d'imposta**

**Aliquote
artt. 11 o 77 TUIR**

*Il credito d'imposta può essere **utilizzato**, previa **comunicazione** all'Agenzia delle Entrate da effettuarsi ai sensi del comma 7, secondo le modalità stabilite al comma 6, dal **giorno successivo** a quello dell'avvenuto **versamento** del conferimento in denaro o dal giorno successivo alla **rinuncia** o alla **compensazione** di crediti ovvero dal giorno successivo alla **delibera** dell'assemblea di destinare, in tutto o in parte, a riserva l'utile di esercizio.*

Utilizzo della super ACE

Credito d'imposta



Utilizzo in compensazione in F24 (senza limiti di importo)


Chiesto a **rimborso**

- Non produce interessi
- non concorre al reddito
- non rileva artt. 61 e 109, comma 5, TUIR


Ceduto, con facoltà di successiva cessione

Va indicato nel mod. Redditi


Super ACE



Meccanismi di **recapture** del beneficio fiscale fruito, qualora **nei due anni successivi al 2021** il patrimonio netto si riduca per cause diverse dall'emersione di perdite di bilancio.



Comma 4: recupero del beneficio fiscale fruito *anticipatamente* qualora nel *2021* si verificano *decrementi del capitale proprio* che riducano gli incrementi che hanno dato luogo al *credito d'imposta* e quindi la variazione del capitale proprio del periodo d'imposta 2021 risulti *inferiore* agli incrementi effettuati nello stesso periodo d'imposta; il *credito d'imposta va restituito* in proporzione alla differenza tra la predetta variazione del capitale proprio e gli incrementi.



Comma 5: Nel caso di mancata applicazione del comma 3, qualora la **variazione in aumento del capitale proprio** del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 risulti **inferiore** rispetto a quella esistente alla chiusura del periodo d'imposta precedente, il reddito complessivo dell'imposta sui redditi è aumentato di un ammontare pari al **15 per cento** della differenza tra la variazione in aumento del capitale proprio esistente alla chiusura del periodo d'imposta precedente e quella esistente alla chiusura del periodo d'imposta in corso. Qualora nel **secondo periodo** d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 la variazione in aumento del capitale proprio risulti inferiore rispetto a quello in corso al 31 dicembre 2021, il reddito complessivo dell'imposta sui redditi è **aumentato di un ammontare pari al 15 per cento** della differenza tra la variazione in aumento del capitale proprio esistente alla chiusura del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e quella esistente alla chiusura del periodo d'imposta in corso, al netto dell'eventuale aumento del reddito complessivo dell'imposta sui redditi effettuato nel periodo d'imposta precedente.

Tax credit investimenti

Modifiche alla disciplina del *tax credit* per beni strumentali nuovi

Art. 1, Legge n. 178 del 30.12.2020
→ **Legge di Bilancio 2021**



Nuovo comma 1059-bis

Per gli investimenti in beni strumentali materiali diversi da quelli indicati nell'allegato A annesso alla Legge n. 232/2016, effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1054 ai soggetti con un volume di ricavi o compensi non inferiori a 5 milioni di euro è utilizzabile in compensazione in **un'unica quota annuale**.



- **Beni non 4.0**
- **Indipendentemente dal volume di ricavi**

Precluso per:

- beni materiali e immateriali ordinari effettuati dal 1° gennaio 2022;
- beni immateriali ordinari effettuati da soggetti con ricavi o compensi non inferiori a 5 milioni di euro;
- beni materiali e immateriali 4.0, indipendentemente dal momento di effettuazione e dal volume di ricavi dell'impresa beneficiaria.

Credito d'imposta per beni strumentali nuovi

Prima del Decreto Sostegni-bis

Investimenti in beni strumentali materiali e immateriali diversi da quelli indicati negli Allegati A e B Legge n. 232/2016

Effettuati dal 16 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021: credito d'imposta ai soggetti con volume di ricavi o compensi **inferiori a 5 milioni di euro**

Utilizzo in compensazione del credito di una sola quota annuale

Credito d'imposta per beni strumentali nuovi

Prima del Decreto Sostegni-bis

Investimenti in beni strumentali materiali e immateriali diversi da quelli indicati negli Allegati A e B Legge n. 232/2016

Effettuati dal 16 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021:
credito d'imposta ai soggetti con volume di ricavi o compensi **pari o superiori a 5 milioni di euro**

Utilizzo in compensazione del credito di più quote annuali

Credito d'imposta per beni strumentali nuovi

Dopo il Decreto Sostegni-bis

Investimenti
16 novembre 2020
e fino al
31 dicembre 2021

Soggetti con volume
di ricavi o compensi
pari o superiori
a 5 milioni di euro

Credito utilizzabile
in compensazione
in un'unica quota
annuale

Tax credit vacanze

Tax credit vacanze

Art. 7, D.L. n. 73/2021

Comma 3. **Bonus vacanze agenzie di viaggio e tour operator.** La norma tende a dare un maggior contributo all'obiettivo di rivitalizzare la domanda per viaggi, di fatto bloccata a causa delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 che ha determinato un grave impatto negativo su tutto il turismo.

Viene data la possibilità al consumatore di spendere il bonus vacanze anche presso un'agenzia di viaggi o un *tour operator* per l'acquisto di un servizio turistico reso in Italia.

Si cerca di **aumentare la propensione** ad effettuare un viaggio o un soggiorno in Italia, potendo contare su una vasta rete di operatori capaci di intervenire in modo efficiente ed efficace nell'organizzazione e nella distribuzione di servizi turistici.

Tax credit vacanze

Per i periodi di imposta **2020** e **2021** è riconosciuto, una sola volta, un credito in favore dei nuclei familiari con ISEE in corso di validità..., **non superiore a 40.000 euro**, utilizzabile, dal **1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021**, per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, dalle **agenzie di viaggi e tour operator** nonché dagli agriturismo e dai *bed & breakfast* in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale per l'esercizio dell'attività turistico ricettiva.

Il credito, utilizzabile da un solo componente per nucleo familiare, è attribuito nella misura massima di **500 euro** per ogni nucleo familiare. La misura del credito è di **300 euro** per i nuclei familiari composti da 2 persone e di **150 euro** per quelli composti da una sola persona.

Tax credit vacanze

Credito d'imposta "**Bonus vacanze**": se il credito d'imposta Vacanze è **stato fruito** entro il **31 dicembre 2020**, è possibile fruire del relativo importo della detrazione pari al **20% dell'importo sostenuto**.

Codice "3" Credito d'imposta Vacanze: deve essere indicato il 20% della spesa sostenuta nei limiti del credito d'imposta Vacanze riconosciuto al proprio nucleo familiare: andrà quindi indicato il **20% dell'importo riconosciuto** o, se la vacanza è costata meno, il **20% dell'importo pagato**. L'importo deve essere indicato se il credito d'imposta Vacanze è stato **fruito entro il 31 dicembre 2020**. Se il credito sarà utilizzato entro il 30 giugno 2021, il rigo non può essere compilato. L'importo massimo della detrazione spettante è indicato **nell'applicazione** per dispositivi mobili **denominata IO**, resa disponibile da **PagoPA S.p.A** e che è stata utilizzata per effettuare la richiesta del credito. Le informazioni relative all'importo della detrazione effettivamente spettante (e dello sconto fruito) sono disponibili nel "**Cassetto fiscale**" dell'utilizzatore del credito d'imposta Vacanze, che può anche essere diverso dal soggetto che ha effettuato la richiesta. La detrazione può essere fatta valere solo da chi ha utilizzato il credito d'imposta Vacanze, che deve essere l'**intestatario della fattura** o del **documento commerciale** o dello **scontrino/ricevuta** fiscale emesso dal fornitore. Tale detrazione può essere fatta valere **fino a concorrenza dell'imposta dovuta** e, in caso di incapienza, la detrazione non fruita **non potrà essere riportata** negli anni successivi, **né** chiesta a **rimborso**.

Sezione VII Ulteriori dati	RP82	Mantenimento dei cani guida (Bararre la casella)				
	RP83	Altre detrazioni		Codice	1	2
						,00
	RP90	Redditi prodotti in euro Campione d'Italia		Codice	1	Importo
				2	,00	
RP91	Redditi prodotti Campione d'Italia	Importo	Importo	Importo	Importo	
		1	2	3	4	,00
		,00	,00	,00	,00	,00

Ampliamento limite compensazione crediti fiscali

Ampliamento limite compensazione

Art. 22, D.L. n. 73/2021



Per il solo **2021** limite compensazione a **2 milioni di euro**.

Art. 147 del **Decreto Rilancio**, aveva aumentato il limite massimo di 700mila per la compensazione dei crediti d'imposta e dei contributi ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, ovvero per il rimborso ai soggetti intestatari di conto fiscale a **1 milione** per il solo 2020



Viene così **accelerato** l'utilizzo dei crediti in compensazione al fine di incrementare la liquidità delle imprese favorendo lo smobilizzo dei crediti tributari e contributivi.

Nuovo **limite** annuo opera **cumulativamente** per l'utilizzo di tutti i crediti d'imposta, dei contributi compensabili e degli importi chiesti a **rimborsi** con procedura semplificata nel **2021** mentre non vi rientrano i crediti compensati verticalmente con debiti della stessa imposta (es. **IVA su IVA** o **IRES su IRES**).

Esclusi dal limite:

- **crediti d'imposta** derivanti dalle disposizioni agevolative che esplicitamente lo escludono (ad es. i **contributi** a fondo perduto art. 1 del D.L. n. 73/2021 **trasformati** in credito d'imposta o il credito d'imposta alle imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo per **farmaci innovativi**, inclusi i vaccini regolato dall'art. 31 o, infine, il credito d'imposta per la **sanificazione estiva** prevista dall'art. 32 dello stesso D.L.).

Ampliamento limite compensazione

Art. 22, D.L. n. 73/2021



Per il solo **2021** limite compensazione a **2 milioni di euro**.

Non variano le regole



- Visto di conformità per importi superiori a euro **5.000** (20.000 per dirette o 50.000 per IVA per i soggetti ISA con voto 8 o 8,5 come media).
- Compensazione dal **10° giorno successivo** alla presentazione.

Per le imposte dirette la dichiarazione verrà presentata nei prossimi mesi, ai fini IVA è già stata presentata (30 aprile).

L'AdE non ha chiarito come devono comportarsi coloro che hanno presentato la dichiarazione IVA dell'anno 2020 chiedendo a rimborso l'eccedenza rispetto al limite di compensazione in vigore *ante* modifiche del Sostegni-bis (ritornato a 700mila euro nel frattempo).

Possibile presentare una **integrativa** (ai sensi dell'art. 2, comma 8-bis, D.P.R. n. 322/1998) per modificare l'originaria domanda di restituzione, per **ridurre l'ammontare del credito chiesto a rimborso** e aumentare pertanto quello chiesto in **detrazione** o da utilizzare in **compensazione** con F24 (circolare n. 35/2015).

Tax credit sanificazione

Tax credit sanificazione

Art. 32, D.L. n. 73/2021



Sanificazione estiva



Credito d'imposta 30%

Finalità, uguale a quella del precedente *tax credit* sanificazione disciplinato dall'art. 125, D.L. n. 34/2020: **favorire l'adozione di misure** dirette a **contenere** e **contrastare** la diffusione del Covid-19.

Credito d'imposta in misura pari al 30% (contro il precedente 60%) delle **spese sostenute** per la **sanificazione** degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l'acquisto di Dpi e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19.

Nei mesi di **giugno, luglio** ed **agosto 2021**.

Tax credit sanificazione

Art. 32, D.L. n. 73/2021

Sanificazione estiva



Credito d'imposta 30%

Beneficiari



- Imprese
- Lavoratori autonomi
- Enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti
- Strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale a condizione che siano in possesso del codice identificativo previsto dall'art. 13-quater, comma 4, D.L. n. 34/2019 (quindi anche ai privati proprietari di un immobile, agevolati pure nella precedente versione, utilizzato per affitti brevi, quali le case vacanze, i B&B gestiti da privati in forma non imprenditoriale o le altre unità abitative ammobiliate ad uso turistico)

Tax credit sanificazione

Art. 32, D.L. n. 73/2021

Sanificazione estiva



Credito d'imposta 30%

**Spese agevolabili
sostenute per**



- a) la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;
- b) la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell'ambito delle attività esercitate dai soggetti beneficiari;
- c) l'acquisto di Dpi, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- d) l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;

Tax credit sanificazione

Art. 32, D.L. n. 73/2021

Sanificazione estiva



Credito d'imposta 30%

**Spese agevolabili
sostenute per**



- e) l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi dai Dpi, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
- f) l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Tax credit sanificazione

Art. 32, D.L. n. 73/2021

Sanificazione estiva



Credito d'imposta 30%

Provv. ADE per



Determinare le modalità di applicazione e di fruizione

Rispetto limite di spesa di 200 mil.

Il precedente Provv. 10.7.2020 aveva comportato il riconoscimento di un **tax credit pari al 9,39%** circa a fronte di una domanda rendicontata per totali euro 2.130.963.570, percentuale elevata al **28,3% circa** dopo il rifinanziamento delle risorse per **403 milioni** ad opera del D.L. n. 104/2020.

Utilizzo:

- **dichiarazione** dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa
- compensazione in **F24**.

Non concorre alla formazione del reddito e dell'IRAP e **non si applicano** i limiti del quadro RU (250mila euro) e quello per la compensazione orizzontale (limite elevato a 2 milioni dal D.L. Sostegni-bis).

Procedure concorsuali: il recupero dell'IVA sui crediti non riscossi

Recupero IVA su crediti non riscossi

```
graph LR; A[Mancata riscossione crediti vantati nei confronti di cessionari o committenti coinvolti in procedure concorsuali] --> B[Emissione note di variazione in diminuzione senza attendere la chiusura della procedura concorsuale]
```

Mancata riscossione crediti vantati nei confronti di cessionari o committenti coinvolti in procedure concorsuali

Emissione note di variazione in diminuzione senza attendere la chiusura della procedura concorsuale

Note di credito IVA

Art. 18, D.L. n. 73/2021

Modifica art. 26,
D.P.R. n. 633/1972



Procedure concorsuali

Dal 26 maggio 2021

Non si deve **più** attendere l'infruttuosità della procedura.

È possibile rettificare l'IVA mediante la **nota di variazione** già alla **data** in cui il debitore viene **assoggettato** alla **procedura**.

Nuovo **comma 10-bis dell'art. 26 del D.P.R. n. 633/1972** identifica il momento da cui il debitore si considera assoggettato a una procedura concorsuale, dalla data:

- della **sentenza** dichiarativa del **fallimento**,
- del provvedimento che ordina la **liquidazione** coatta amministrativa,
- del **decreto** di **ammissione** alla procedura di **concordato preventivo**,
- del **decreto** che dispone la procedura di **amministrazione straordinaria** delle grandi imprese in crisi.

Recupero IVA su crediti non riscossi

Emissione
nota di variazione - nota di credito
senza attendere la chiusura delle procedure concorsuali


Procedure esecutive
rimaste infruttuose

Apertura procedura
concorsuale

Data di omologa decreto
di ristrutturazione debiti:
art. 182-bis,
R.D. n. 267/1942

Data di pubblicazione nel
Registro delle imprese di un
piano attestato ex art. 67,
R.D. n. 267/1942

Recupero IVA su crediti non riscossi



Non è necessario attendere la conclusione della procedura concorsuale

Recupero IVA su crediti non riscossi

Eventi rilevanti

- Data sentenza dichiarativa di fallimento.
- Data del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa.
- Data di ammissione alla procedura di concordato preventivo.
- Data del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.


Recupero IVA su crediti non riscossi

L'IVA non pagata dal debitore non grava sulla procedura

L'organo della procedura non deve procedere all'annotazione nel registro vendite

Le operazioni restano "cristallizzate"

Recupero IVA su crediti non riscossi



La società fallita **non registra la nota di credito IVA in diminuzione**: l'IVA detratta pari a 22.000 si consolida e non deve essere rettificata in diminuzione

Recupero IVA su crediti non riscossi

L'obbligo sottoindicato non si applica nel caso di procedure concorsuali di cui al nuovo comma 3-bis, lett. a)

“Ove il cedente o prestatore si avvalga della facoltà di cui al comma 2, il cessionario o committente, che abbia già registrato l'operazione ai sensi dell'art. 25, deve in tal caso registrare la variazione a norma dell'articolo 23 o dell'articolo 24, nei limiti della detrazione operata, salvo il suo diritto alla restituzione dell'importo pagato al cedente o prestatore a titolo rivalsa”

Recupero IVA su crediti non riscossi

Apertura fallimento:

termine di emissione della
nota di variazione ex art. 26

Un anno dall'apertura della
procedura di fallimento

Interpello n. 593 del 15.12.2020:
il termine si riduce entro la data di
presentazione della dichiarazione
IVA annuale durante il quale si è
verificato il presupposto

Recupero IVA su crediti non riscossi

Fallimento dicembre 2021

Termine emissione nota credito 30 aprile 2022

Detrazione dell'IVA risultante dalla nota credito

Emissione successiva al 30 aprile 2022

Perdita detrazione IVA risultante dalla nota credito



Note di credito IVA

Art. 18, D.L. n. 73/2021

Modifica art. 26,
D.P.R. n. 633/1972



Procedure concorsuali

Prima/dopo del 26 maggio 2021

Nella precedente versione dell'art. 26 la nota di variazione (procedura **criticabile**) doveva essere emessa alla **chiusura** della **procedura**.

Nuovo comma 3-bis: “La disposizione di cui al comma 2 si applica anche in caso di **mancato pagamento** del corrispettivo, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente:

- a) a partire dalla **data** in cui quest'ultimo è assoggettato a una **procedura concorsuale** o dalla data del **decreto** che **omologa** un **accordo** di **ristrutturazione** dei debiti di cui all'articolo 182-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, o dalla data di **pubblicazione** nel registro delle imprese di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- b) a causa di **procedure esecutive** individuali rimaste **infruttuose**.”.

Note di credito IVA

Art. 18, D.L. n. 73/2021

Modifica art. 26, D.P.R. n. 633



Procedure concorsuali

- c) al comma 5, è inserito, in fine, il seguente periodo: “L’obbligo di cui al primo periodo **non si applica** nel caso di **procedure concorsuali** di cui al **comma 3-bis, lettera a)**.”;
- d) dopo il comma 5, è inserito il seguente: “5-bis. Nel caso in cui, successivamente agli eventi di cui al comma 3-bis, il **corrispettivo** sia **pagato, in tutto o in parte**, si applica la disposizione di cui al comma 1. In tal caso, il **cessionario** o **committente** che abbia assolto all’obbligo di cui al comma 5 ha diritto di portare in **detrazione** ai sensi dell’articolo 19 l’imposta corrispondente alla variazione in aumento.”.



TUTTI I SERVIZI PROFESSIONALI. UN'UNICA PIATTAFORMA

CESI Multimedia S.r.l.
Via Vittoria Colonna, 7
20149 Milano
Tel. 02.36165.200
info@cesimultimedia.it

